

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
607/2017/R/EFR

RIESAME DELLA DECISIONE DELL'AUTORITÀ IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI
DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDIL PROJECT 2006
S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA E ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i due decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, in materia di obiettivi quantitativi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante revisione e aggiornamento dei predetti decreti 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 18 settembre 2003, 103/03 (di seguito: deliberazione 103/03);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, 18/07 (di seguito: deliberazione 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, 173/07;

- la nota del 2 ottobre 2007 di rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato avente codice 0897902100606R002 (prot. Autorità AG/M07/4665 del 2 ottobre 2007; di seguito: nota del 2 ottobre 2007);
- la nota del 27 gennaio 2014 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di riesame della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato avente codice 0897902100606R002 (prot. Autorità 2208 del 27 gennaio 2014; di seguito: nota del 27 gennaio 2014);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 30 giugno 2014;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori Energia 14 luglio 2017;
- la sentenza del Consiglio di Stato 22 marzo 2010, 1635 (di seguito: sentenza 1635/2010);
- la sentenza del Consiglio di Stato 15 giugno 2011, 3624 (di seguito: sentenza 3624/2011).

CONSIDERATO CHE:

- con la sentenza 3624/2011, il Consiglio di Stato ha annullato la nota del 2 ottobre 2007, con cui l’Autorità aveva rigettato la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato avente codice 0897902100606R002 (di seguito: la Richiesta R002), presentata dalla società Edil project 2006 S.r.l. (di seguito: Edil project);
- in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“erroneamente i giudici di primo grado hanno dichiarato la inammissibilità dell’originario ricorso, posto che a fronte dei nuovi elementi fattuali introdotti con la seconda richiesta di verifica e certificazione, è conseguito un nuovo provvedimento, non avente carattere meramente confermativo del primo, in quanto autonomamente lesivo delle ragioni della società istante”*; i giudici hanno, inoltre, statuito che l’Autorità dovesse prendere *“compiutamente in esame la domanda della società ricorrente volta ad ottenere la verifica del progetto di risparmio energetico anche in relazione al primo semestre 2007”* e richiedere *“se del caso alla medesima società tutta la documentazione necessaria ad assumere una determinazione conclusiva sulla assentibilità del progetto dalla stessa presentato”*;
- pertanto, l’Autorità ha proceduto all’ulteriore rinnovazione del procedimento di riesame della Richiesta R002, anche sulla base dei principi richiamati dalle precedenti decisioni giudiziali, tra cui la sentenza 1635/2010; a conclusione dell’attività istruttoria, nel corso della quale è stata esaminata nuovamente tutta la documentazione, con la nota del 27 gennaio 2014, l’Autorità ha certificato, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1635/2010, i risparmi di energia primaria in misura corrispondente al tasso di ritorno effettivo dei buoni omaggio inviati da Edil project ai consumatori finali, corrispondenti con riferimento alla Richiesta R002, allo 0,14%, ovvero corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite (lampade fluorescenti e kit, ciascuno composto

da un erogatore a basso flusso per doccia e tre rompigitto aerati per rubinetti), come comunicato da parte di Edil project in data 24 marzo 2007 (prot. Autorità 7497 del 26 marzo 2007);

- Edil project ha impugnato il citato provvedimento con ricorso notificato in data 2 aprile 2014 e tuttora pendente di fronte al giudice amministrativo;
- nell'ambito del contenzioso così instauratosi, con nota del 31 luglio 2017 (prot. Autorità 25728 del 31 luglio 2017), Edil project ha presentato istanza di riesame della predetta decisione;
- l'Autorità, in considerazione del fatto che tali istanza si colloca in un ampio contenzioso ancora pendente, e nell'ambito di una più ampia riflessione sull'opportunità di procedere a un riesame complessivo delle posizioni ancora pendenti in tema di verifica e certificazione di risparmio energetico, anche alla luce del nuovo assetto legislativo delle competenze in tale materia rispetto al quale l'Autorità non ha più titolo ad approvare le relative richieste (per effetto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012), ha deciso di chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato in merito alle modalità più corrette da adottare su tale tematica;
- il predetto parere, richiesto con nota in data 12 dicembre 2016 (prot. Autorità 36726), è stato acquisito in data 24 aprile 2017 (prot. Autorità 15346) e considera le posizioni delle società interessate da procedimenti non ancora conclusi, sia le posizioni di società che sono controparti di un contenzioso ancora in essere formatosi su provvedimenti dell'Autorità in materia, tra cui rientra ad esempio la stessa Edil project;
- alla luce dei contenuti nel predetto parere, il responsabile del procedimento ha rivalutato gli elementi acquisiti, comunicando alla società, con nota in data 1 agosto 2017 (prot. Autorità 25774) nuove risultanze dell'istruttoria; successivamente, con nota in data 2 agosto 2017 (prot. Autorità 25969 del 2 agosto 2017), la società ha dichiarato la sua piena adesione alla soluzione prospettata in queste ultime risultanze dell'istruttoria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato offre elementi per rivedere parzialmente le valutazioni compiute dall'Autorità e poste alla base della decisione assunta con la nota del 27 gennaio 2014; nel citato parere, infatti, l'Avvocatura Generale dello Stato valuta positivamente un riesame delle posizioni pendenti, anche in una logica di superamento del contenzioso; peraltro, in tale attività di riesame, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato l'Autorità deve comunque considerare la diligenza dell'operatore nel conseguimento del risparmio energetico, diligenza da valutare in termini di *“caratteristiche complessive del progetto e alle modalità di attuazione dello stesso”*;
- al riguardo, l'esame del progetto sul quale si basa la Richiesta R002 è stato compiuto alla luce delle predette indicazioni nell'ambito della comunicazione del 1 agosto 2017 alla quale si rinvia;

RITENUTO CHE:

- alla luce delle considerazioni formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato nel suo parere del 24 aprile 2017, sia opportuno rivedere la decisione assunta con la nota del 27 gennaio 2014, riconoscendo a Edil project un numero di TEE coerente con l'analisi condotta nella sopra richiamata comunicazione del 1 agosto 2017;
- peraltro, nel quantificare correttamente il numero di TEE da riconoscere a Edil project, sia altresì necessario tenere anche considerazione la (ingente) variazione dei prezzi di scambio sul mercato dei TEE intercorsa tra il periodo nel quale i titoli sono stati richiesti dalla società e il periodo attuale nel quale tali titoli sarebbero emessi e resi disponibili;
- a tal fine, sia pertanto opportuno fare riferimento all'unico dato direttamente determinato e utilizzato dall'Autorità, cioè il contributo tariffario erogato ai distributori adempienti agli obblighi), in quanto certo e univoco; tale dato debba quindi in particolare essere
 - (a) per quanto riguarda il periodo corrispondente al provvedimento di approvazione della Richieste R002 (adottato in data 27 gennaio 2014), è stato utilizzato il contributo tariffario dell'anno d'obbligo 2013, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale (giugno 2013 – maggio 2014) nel quale ricade la data del citato provvedimento, pari a 110,27€TEE;
 - (b) per quanto riguarda il periodo attuale, è stato utilizzato il più recente contributo tariffario disponibile, ovvero quello dell'anno d'obbligo 2016, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale giugno 2016 – maggio 2017, pari a 191,40 €TEE.
- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario riconoscere un numero di TEE pari a 10.898, ossia corrispondente al prodotto tra:
 - la differenza tra i TEE da riconoscere in base alle analisi condotte nella comunicazione del 1 agosto 2017, alla luce dei criteri formulati dall'Avvocatura Generale dello Stato (cioè 18.909 TEE), e la quantità di titoli già riconosciuti per effetto della nota del 27 gennaio 2014 (corrispondente a 118 TEE totali) e
 - il rapporto – pari a 0,58% – tra il valore del contributo tariffario relativo al periodo della medesima nota del 27 gennaio 2014 di cui alla precedente lettera (a), e il valore del contributo tariffario relativo al periodo attuale di cui alla precedente lettera (b);
- al fine di garantire l'effettività della predetta decisione, per effetto dell'avvenuto trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sotto il profilo meramente operativo, sia necessario che il GSE proceda con l'emissione delle quantità di titoli di cui ai precedenti punti, con riferimento alla Richiesta, avente codice 0897902100606R002, fermo restando che, nel caso, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Edil project e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative più opportune

DELIBERA

1. di riformare, in via di autotutela, la decisione assunta con nota del 27 gennaio 2014, accettando parzialmente la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato, avente codice 0897902100606R002, riconoscendo a Edil project un numero di TEE pari a 10.898;
2. di prevedere che il GSE, per effetto dell'avvenuto trasferimento del sistema informativo efficienza energetica, ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, proceda con l'emissione delle quantità di TEE di cui al punto 1., con riferimento alla Richiesta avente codice 0897902100606R002, fermo restando che, laddove ritenuto opportuno, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Edil project e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative di dettaglio ritenute più funzionali;
3. di notificare il presente provvedimento a Edil project, al GSE e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni